



347/2024

SENT.N.

REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.
Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **80005/PC** del registro di
Segreteria promosso dalla sig.ra XX ,
(OMISSIS) nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS
ed ivi residente al OMISSIS,
rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO INGLIMA
(NGLVCN86R29B429C) del Foro di Palermo e con questi
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo alla via Nicolò Turrisi 13
Contro l'INPS, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica
in Roma presso la sede legale alla Via Ciro il Grande
n. 21, non costituito
Avente ad oggetto: mancata liquidazione di pensione
di vecchiaia n. OMISSIS del 2 agosto 2022.

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;
Uditi alla udienza pubblica del 17 luglio 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Sara Dima, il
relatore cons. Anna Bombino, nessuno è comparso;

FATTO E DIRITTO

Considerato che alla precedente udienza del 17 gennaio 2024, non risultavano depositate, dalla parte ricorrente, le prove delle avvenute notifiche del ricorso e del decreto di fissazione alle controparti, 155, commi 3 e 5-bis, del c.g.c., il Giudice, con ordinanza n.10/24, fissava l'udienza del 10 luglio 2024 (rinviata d'ufficio al 17 luglio 2024) per la discussione del ricorso onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e dell'ordinanza all'INPS nel termine di 30 gg dalla comunicazione della stessa, nonchè del deposito in segreteria della prova della eseguita notifica. Alla udienza odierna si rilevava che l'ordine di rinnovazione della notifica non è stato adempiuto. Considerato che in difetto degli adempimenti previsti dall'art. 155 c.g.c., il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito, va applicato il comma 10 dell'art. 155 c.g.c., secondo cui "se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'art. 111

c.g.c.” che prevede che il processo si estingua qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice.

Verificatesi dette condizioni, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 luglio 2024

Il GUP

Anna BOMBINO

F.to Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.07.2024 11:10:07
GMT+01:00

